



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ 2025**

**Oggetto: Regolamentazione della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2026.**

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA la Legge regionale del 7 marzo 1956 n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N.

DEL

tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2018 n. 9 recante disposizioni in materia di pesca e in particolare l'art. 4 (Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale);

VISTA la legge regionale 22 novembre 2021 n. 17 art.13 comma 47 e 48 che istituisce il fermo triennale della pesca del riccio di mare (a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge e sino al 30 aprile 2024), così come modificata dalla legge regionale 2 febbraio 2022 n. 2 (che sposta la decorrenza del fermo al 15 aprile 2022 e sino al 30 aprile 2025), dalla legge regionale n. 12 dicembre 2022, n. 22 art. 1 comma 15 (che ha riaperto la pesca nella stagione 2022 sino alla data del 30 aprile 2023, nel limite massimo di novanta giornate lavorative) e dalla legge regionale 19 dicembre 2023, n.17 art.8 comma 7 che ha riaperto la pesca per la stagione 2023 dalla data di pubblicazione delle legge sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e fino al 5 maggio 2024, nel limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali.

VISTA la legge regionale 21 novembre 2024, n.18 (pubblicata sul BURAS n. 61 del 22 novembre 2024) e, in particolare, l'art.5 comma 30 che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 47, della legge regionale n. 17 del 2021, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e fino al 5 maggio 2025, autorizza la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e dei relativi prodotti derivati freschi, nel limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N.

DEL

- VISTO il Decreto del Presidente n. 102 prot.n.24126 del 9 dicembre 2025 con il quale il Dott. Francesco Agus è stato nominato Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale;
- VISTI il Regolamento (CE) n. 852/2004, il Regolamento (CE) n. 853/2004, il Regolamento (CE) n. 854/2004 e il D. Lgs n. 193/2007 relativi al rispetto dei requisiti generali e speciali in materia d'igiene dei prodotti raccolti e/o allevati, per l'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, di molluschi bivalvi vivi (mitili, vongole, ostriche, ecc.), echinodermi (ricci di mare), tunicati (ascidie) e gasteropodi marini vivi (patelle, murici, lumache di mare, ecc.) provenienti da zone di produzione classificate;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N.

DEL

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione del 31 ottobre 2017 recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 128, 128-bis, 129, 130 e 131;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";
- VISTO il Decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura";
- VISTO il Decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii. concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N.

DEL

- VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 e ss.mm.ii. finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 174 del 29.05.2012 concernente modifiche e integrazioni al sopracitato Decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;
- VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 37/24 del 1.8.2017 e n. 53/18 del 28.11.2017 relative al finanziamento di "Interventi nel settore della pesca volti al monitoraggio degli stock di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e di oloturia (*Holothuria spp.*) e i relativi piani operativi trasmessi dall'Agenzia Agris Sardegna (nota prot.n. 10597 del 26.06.2019);
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 18/34 del 18.05.2023 relativa a "Interventi nel settore della pesca. Disposizioni per l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio regionale nel triennio 2023-2025. UPB S06.05.002, capitolo SC06.1366." e, in particolare, il punto 3 che stanziava le risorse finanziarie a favore dell'agenzia Agris Sardegna, per la prosecuzione del progetto di monitoraggio degli stock di riccio di mare;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N.

DEL

- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2764/DecA/118 del 29.10.2009 "modifiche e integrazioni Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 346/DecA/10 del 04.02.2010 "Disciplina della pesca subacquea nel mare territoriale della Sardegna. Modifica art. 7 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna". Estensione del numero massimo di autorizzazioni a 189. Riapertura dei termini di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale nell'AMP "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" (Decreto n. 3053/DecA/139 del 3/12/2009);
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3192/DecA/64 del 14 novembre 2018 "Disciplina della pesca subacquea professionale nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna. Direttive interpretative del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2505/DecA/48 del 07 novembre 2019 "Modifiche e integrazioni al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 102/2009 "Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N.

DEL

- VISTO il Decreto dell'Assessora all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 4301/DecA/59 del 25 novembre 2020 "Istituzione di aree di divieto di pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*)" nel mare territoriale della Sardegna;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 41/5100 del 20 dicembre 2024 "Regolamentazione della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2024/2025;
- CONSIDERATO lo stato di forte sofferenza della risorsa riccio di mare in molte aree del mare territoriale, così come emerge dalle evidenze scientifiche, da ultimo rilevate nell'ambito del progetto di Monitoraggio degli stock di riccio di mare;
- RITENUTO di dover prevedere delle misure gestionali volte a salvaguardare la risorsa, limitando lo sforzo di prelievo e, in particolare, la durata della stagione di pesca, i quantitativi prelevabili, nonché l'orario consentito per il prelievo e per lo sbarco del riccio di mare da parte sia dei pescatori marittimi professionali che dei pescatori professionali subacquei e prevedendo il divieto di pesca ai pescatori sportivi e ricreativi;
- CONSIDERATO che il numero di autorizzazioni alla pesca professionale subacquea è contingentato e che è pertanto necessario verificare l'effettivo utilizzo delle autorizzazioni alla pesca professionale subacquea da parte dei titolari;
- VISTA la nota (prot. n. 7546 del 23.05.2018) con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha dato riscontro alla nota con la quale l'Amministrazione regionale (prot. n. 1321 del 29.1.2018) chiedeva chiarimenti in merito alla codifica dell'attrezzo per la pesca del riccio di mare necessaria in licenze di pesca al fine di consentire lo svolgimento di tale attività da parte delle imbarcazioni della pesca artigianale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N.

DEL

- VISTE** le relazioni scientifiche relative all'attività di monitoraggio sullo stato della risorsa riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), e da ultimo quella relativa all'esito degli ultimi monitoraggi scientifici effettuati, inviata dall'agenzia Agris Sardegna (prot n. 24210 del 19.11.2025);
- VISTA** la nota inviata dalle Associazioni di categoria il 24.11.2025 inerente la proposta di regolamentazione della stagione di pesca di riccio di mare 2025/;
- RITENUTO** di dover emanare la disciplina di regolamentazione della pesca del riccio di mare per la stagione 2025/2026, tenendo conto delle risultanze dei monitoraggi scientifici e di quanto proposto dagli operatori per il tramite delle Associazioni di categoria;
- VALUTATI** i pareri espressi dai componenti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca e l'Acquacoltura di cui alla legge regionale 21 giugno 2021, n. 14, ricostituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 154 prot. 23217 del 21.12.2024, nella seduta del 16.12.2025 convocata con nota prot. 4476 n. del 9.12.2025

**DECRETA**

- ART. 1**
1. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita:
- a) ai pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione, esclusivamente a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato
  - b) ai pescatori marittimi professionali, iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione mediante asta e specchio per ricci"



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N.

DEL

(tradizionalmente chiamato "cannuga"), anche con l'ausilio del coppo, unicamente se in licenza è autorizzato ai sensi di legge l'attrezzo Arpione (HAR);

ART. 2 1. È vietata la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con imbarcazione - tali attrezzi non possono essere utilizzati né detenuti a bordo - o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.

2. È vietata la raccolta del riccio di mare da parte dei pescatori sportivi e ricreativi.

ART. 3 1. La taglia minima di cattura è di 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore alla taglia minima, prelevato in qualsiasi circostanza, da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali, o da qualunque tipologia di imbarcazione, deve essere rigettato in mare nel sito di prelievo; gli organi di vigilanza provvedono a dare comunicazione al Servizio Pesca e Acquacoltura ([agr.pesca@regione.sardegna.it](mailto:agr.pesca@regione.sardegna.it)) del sito di reimmissione degli esemplari sotto-taglia (possibilmente con specifica delle coordinate geografiche); le operazioni di selezione dei ricci sotto-taglia da parte degli operatori autorizzati devono essere eseguite nel sito di prelievo immediatamente dopo la raccolta e comunque prima dello sbarco del prodotto.

2. È vietata la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di:

- esemplari di riccio di mare di taglia inferiore alla taglia minima consentita.
- polpa di riccio di mare, ovvero gonadi, confezionate in violazione delle procedure in materia di igiene di cui all'allegato II del Reg. (CE) 29/04/2004, n. 852 e degli altri requisiti specifici previsti dal Reg. (CE) 29/04/2004, n. 853



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N.

DEL

- ART. 4
1. Il pescatore professionale subacqueo, può raccogliere giornalmente una quantità di esemplari pari indicativamente a 2 ceste (dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) equivalenti a circa 1000 esemplari.
  2. Ciascuna unità d'appoggio, in conformità a quanto previsto nella relativa licenza di pesca, può essere utilizzata al massimo da due pescatori professionali subacquei; in tal caso i pescatori professionali subacquei a bordo della medesima imbarcazione, possono raccogliere giornalmente esemplari pari indicativamente a 4 ceste, equivalenti per due unità lavorative a circa 2000 esemplari.
  3. Il pescatore marittimo professionale è tenuto a rispettare gli stessi quantitativi massimi prelevabili previsti per il pescatore subacqueo professionale, di cui al comma 1.
- ART. 5
1. Le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere osservate anche all'interno delle Aree Marine Protette, delle aree SIC e delle ZPS, fermo restando il rispetto delle ulteriori limitazioni contenute nei relativi regolamenti e/o piani di gestione.
- ART. 6
1. Nell'esercizio dell'attività di prelievo del riccio di mare, i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico-sanitaria - che rendono tra l'altro obbligatorio per l'immissione sul mercato del prodotto, il conferimento ai centri di spedizione abilitati - e di tracciabilità sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia.
  2. Nello svolgimento dell'attività di prelievo del riccio di mare i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali assicurano il rispetto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N.

DEL

dell'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

**Art. 7**

1. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2026 è consentita dal 2 gennaio 2026 sino al 2 maggio 2026, con esclusione dei giorni ricadenti di domenica e nelle giornate festive del 6 gennaio, del 6 e 25 aprile e del 1 maggio 2026.

2. Per l'intera durata della stagione di pesca, ogni pescatore può esercitare l'attività di prelievo del riccio di mare per un massimo di quattro giornate lavorative settimanali. Il pescatore è tenuto a comunicare giornalmente, prima dell'inizio delle operazioni di pesca, l'area di prelievo, l'orario di inizio delle operazioni di pesca e al momento dello sbarco, la fine delle medesime tramite l'APP PESCA SUB o, in caso di malfunzionamento dell'APP, inviando una mail all'Autorità marittima competente secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto per farne parte integrante (Allegato A), e le certifica segnandole nel libretto di pesca del riccio di mare.

3. Il prelievo degli esemplari di riccio di mare e le operazioni di sbarco sono consentiti esclusivamente dalle ore 6.00 sino alle ore 14.00; l'impossibilità di rispettare l'orario di sbarco, nel caso di comprovato e giustificato motivo di impedimento, deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità marittima competente, tramite l'APP PESCA SUB o, in caso di malfunzionamento dell'APP, inviando una mail all'ufficio competente secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto per farne parte integrante (Allegato A);

4. La detenzione, il trasporto e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) - di cui al comma 1 del presente articolo - e dei relativi prodotti derivati freschi è consentita entro le quarantotto ore successive alla data di chiusura dei periodi di pesca, fatta salva la data di scadenza del singolo prodotto fresco e/o derivato;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N.

DEL

- ART. 8                    1. Al fine della ricostituzione della specie, è vietato esercitare la pesca subacquea nelle aree di chiusura già istituite con decreto assessoriale n. 4301/DecA/59 del 25 novembre 2020 la cui vigenza è prorogata sino all'adozione di misure organiche di gestione;
- ART. 9                    1. Il pescatore subacqueo professionalmente autorizzato che svolga l'attività di pesca del riccio di mare è tenuto:
- a) a ritirare, prima dell'inizio dell'attività di pesca del riccio di mare, il registro di pesca del riccio di mare presso il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o presso gli uffici dell'Agenzia regionale Laore Sardegna di Arborea e Sassari e a scaricare sul proprio telefono portatile l'APP PESCA SUB - appositamente realizzata dal competente Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - seguendo le indicazioni inviate via mail (previa verifica della correttezza della mail comunicata in fase di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea);
  - b) a comunicare giornalmente all'Autorità marittima competente, prima dell'inizio delle operazioni di pesca l'area di prelievo e l'orario di inizio delle operazioni di pesca - utilizzando l'apposita APP PESCA SUB e, in caso di malfunzionamento e nelle more di attivazione delle licenze, inviando una mail all'ufficio competente secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto per farne parte integrante (Allegato A);
  - c) a dichiarare giornalmente i dati di prelievo dopo la conclusione delle operazioni di pesca, compilando il registro di pesca del riccio di mare da tenere a disposizione in caso di verifica degli organi di vigilanza e utilizzando l'apposita APP PESCA SUB;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N.

DEL

d) a inviare tramite piattaforma SUS (Sportello Unico dei Servizi) copia in digitale del registro di pesca del riccio di mare debitamente compilato in tutte le sue parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca del riccio di mare e le dichiarazioni di prelievo effettuate tramite APP PESCA SUB;

2. Il pescatore marittimo professionale è soggetto agli stessi obblighi previsti per il pescatore subacqueo professionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per la modalità di invio del registro di pesca (comma 1 lettera d) che dovrà avvenire via PEC all'indirizzo ([agricoltura@pec.regione.sardegna.it](mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it)).

ART. 10 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente di cui al D.lgs n. 4/2012.

ART. 11 1. L'Amministrazione regionale, in coordinamento con le altre Autorità pubbliche preposte al controllo, svolge compiti di controllo, amministrativo e *in loco*, al fine di assicurare che siano rispettate le disposizioni del presente Decreto.

ART. 12 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

ART. 13 Il presente decreto potrà essere modificato in funzione delle risultanze del monitoraggio effettuato nel primo periodo di apertura delle attività di pesca.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

**L'Assessore**  
**Francesco AGUS**